



# **COMUNE DI MONTEPULCIANO**

PROVINCIA DI SIENA

## **Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti.**

**(emanato ai sensi della Legge n. 130 del 30/3/2001**

**e della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31/5/2004, per come modificata con**

**Legge Regionale Toscana n. 66 del 12/11/2013)**

## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell'ambito dei principi di cui alla legge 30.3.2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e alla Legge Regione Toscana n. 29 del 31.5.2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285, per come modificato ed integrato dalle norme successive.
2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

## **Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione dei cadaveri**

1. A norma di quanto previsto dalla Legge 30.3.2001 n. 130, l'autorizzazione alla cremazione deve essere rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
  - a. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto;
  - b. iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
  - c. in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. La volontà delle persone di cui al punto c) del precedente comma può essere manifestata, sia all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, sia all'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto, previo accertamento della identità e della qualità dei dichiaranti da parte del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione. In ogni caso, l'ufficiale di stato civile che riceve la suddetta dichiarazione provvede ad inoltrarla immediatamente all'altro ufficiale di stato civile per i provvedimenti di competenza.
4. L'Ufficiale di stato civile del comune di decesso non può rilasciare l'autorizzazione alla cremazione se prima non ha acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di detta autorità che rechi espressa indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. La cremazione dei cadaveri può essere eseguita esclusivamente in un forno crematorio autorizzato.

### **Art. 3 – Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
  - a. Tumulata
  - b. Inumata
  - c. Conservata all'interno di un cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80 comma 3 del D.P.R. n. 285/1990
  - d. Consegnata ad un soggetto affidatario, per la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Le ceneri possono altresì essere disperse nel cinerario comune del cimitero, se il defunto ha espresso volontà in tale senso nelle forme di legge oppure nel caso in cui i familiari non provvedano per altra destinazione.

### **Art. 4 Tumulazione dell'urna cineraria**

1. La tumulazione di urna cineraria può essere effettuata in area cimiteriale in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in un loculo, nel rispetto del vigente regolamento per la sepoltura nei cimiteri comunali.
2. La sepoltura in un loculo può avvenire anche in presenza di un feretro o nel caso in cui il loculo sia già stato concesso per la sepoltura di un feretro.
3. La sepoltura di cui al punto 2 deve essere espressamente autorizzata dal servizio comunale preposto; l'autorizzazione è rilasciata su domanda dei familiari del defunto e previo accertamento della situazione di fatto, per garantire il rispetto delle norme nazionali e locali in relazione alle sepolture nei cimiteri ed a tutela dei concessionari dei loculi cimiteriali. In ogni caso, se il loculo in questione è già stato concesso in uso a persona ancora vivente, il richiedente la suddetta autorizzazione deve acquisire il nulla osta di detto concessionario; se il loculo è già occupato da un feretro, è necessario che l'interessato acquisisca il nulla osta del parente o della maggioranza dei parenti di pari grado più prossimi della persona già sepolta.
4. Il tempo di tumulazione dell'urna cineraria in sepolture già concesse in uso non può superare il periodo concessorio principale.
5. Sul tumulo deve essere apposta apposita targa in materiale resistente recante il nome e cognome e le date di nascita e morte della persona di cui si conservano le ceneri, a cura e spese di chi ha richiesto la tumulazione dell'urna.

### **Art. 5 Inumazione dell'urna cineraria**

1. L'inumazione in area cimiteriale è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri, per cui le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
2. L'inumazione avviene in campo comune ed è soggetta alle norme nazionali, regionali e comunali relative all'inumazione in genere.
3. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contrassegnata da un cippo in materiale lapideo recante le indicazioni ordinariamente previste per le inumazioni nei cimiteri comunali, con spese a carico dei familiari del defunto.

## **Art. 6 Affidamento delle ceneri**

1. Per come previsto al comma 1 dell'art. 2 della Legge Regione Toscana n. 29 del 31.5.2004, nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. L'espressione di volontà del defunto e l'individuazione del soggetto affidatario, quindi, devono avvenire con le forme e le modalità di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente regolamento dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune di decesso che autorizza la cremazione e che conserverà la documentazione relativa all'affidamento di cui ai commi successivi.
2. Per l'affidamento dell'urna il soggetto o i soggetti affidatari devono presentare all'ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione apposita istanza nella quale devono essere dichiarate:
  - a. la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, con indicazione del cimitero dove dovrà eventualmente essere apposta la targa di commemorazione di cui al successivo art. 9;
  - b. i dati anagrafici della persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale;
  - c. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri con espresso consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - d. la conoscenza della facoltà di rinunciare all'affidamento con conseguente consegna dell'urna al servizio cimiteriale del comune di decesso o di ultima residenza del defunto o al complesso crematorio, con eventuali spese a carico dell'affidatario ;
  - e. la conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e della necessità di porre in essere delle precauzioni per evitare la profanazione dell'urna;
  - f. la inesistenza di impedimenti all'affidamento derivanti da vincoli personali determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Il soggetto affidatario, con la sottoscrizione del suddetto documento, si impegna altresì a comunicare al comune di decesso ogni sua variazione di residenza, qualora intenda conservare l'urna presso la propria abitazione.
4. Dell'affidamento materiale con consegna dell'urna sigillata alla persona di cui alla lettera b) del precedente comma, viene redatto apposito verbale in triplice originale, di cui uno viene conservato presso l'impianto crematorio, uno viene trasmesso al comune di decesso ed uno viene consegnato al soggetto affidatario e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Si dà atto che, a norma dell'art. 3, comma 4, lettera f) della legge 30.3.2001 n. 130, il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa disposizione dell'autorità sanitaria.
5. L'eventuale rinuncia all'affidamento da parte del soggetto affidatario deve risultare da dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno non comporta anche la rinuncia degli altri affidatari.

6. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate negli appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990. In caso di necessità e convenienza, può essere disposta dal competente servizio comunale la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.
7. L'ufficiale dello stato civile del comune di decesso che ha autorizzato la cremazione provvede a conservare la documentazione relativa all'affidamento, annotando in apposito registro i dati anagrafici del defunto, quelli dell'affidatario e la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Se l'affidatario ha la residenza in altro comune o comunica il cambiamento di residenza, l'ufficiale di stato civile deve trasmettere copia della comunicazione o dell'atto di affidamento all'ufficiale di stato civile del comune di residenza dell'affidatario.

### **Art. 7 Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001 che sono: il coniuge o altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario o il legale rappresentante di una associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, alla quale il defunto risultava regolarmente iscritto.
2. In mancanza di questi soggetti, la dispersione sarà effettuata dal personale comunale autorizzato, unicamente nell'apposita area posta all'interno del cimitero.
3. L'ufficiale di stato civile del comune di Montepulciano autorizza la dispersione delle ceneri nel territorio del comune per i defunti per i quali ha autorizzato la cremazione, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto, dallo stesso dichiarata quando era in vita, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione e su richiesta del soggetto o dei soggetti che, secondo la legge, possono effettuare la dispersione. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dei defunti presentata al comune di Montepulciano deve contenere:
  - a. i dati anagrafici e la residenza dei richiedenti, nonché la qualità che dà loro diritto a richiedere la dispersione;
  - b. la dichiarazione del luogo in cui saranno disperse le ceneri;
  - c. la dichiarazione relativa alla conservazione dell'urna vuota o alle modalità di smaltimento della stessa ;
  - d. il nulla osta dell'ente competente per la zona interessata dalla dispersione e/o del proprietario del luogo ove saranno disperse le ceneri, con dichiarazione contestuale che l'autorizzazione viene data senza fini di lucro;
  - e. idonea documentazione che attesti la volontà espressa in vita dal defunto circa detta procedura.”
4. L'ufficiale di stato civile rilascia autorizzazione e provvede alla conservazione della documentazione relativa alla dispersione delle ceneri con le stesse modalità previste al comma 7 dell'art. 6 del presente regolamento in relazione all'affidamento dell'urna cineraria.
5. Se viene richiesto che la dispersione sia effettuata in comune diverso, deve essere acquisito anche apposito nulla osta da parte del comune interessato; nel caso si tratti di dispersione in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna

contenente le ceneri da disperdere. In questo caso, il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione da parte del Comune di Montepulciano è subordinato all'ottenimento del nulla osta da parte del comune competente.

### **Art. 8 - Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Montepulciano è consentita nei seguenti luoghi:
  - a. nei cinerari comuni di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
  - b. nelle alture, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - c. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, e comunque nei tratti liberi da natanti o manufatti;
  - d. nei fiumi o in altri corsi d'acqua, purché in zone libere da natanti e manufatti;
  - e. in aree naturali, appositamente individuate nell'ambito delle zone di propria competenza dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione;
  - f. in aree private, purché al di fuori dei centri abitati e all'aperto e con il consenso dei proprietari che, in ogni caso, non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. In ogni caso, la dispersione è vietata nei centri abitati, per come individuati dal vigente Codice della Strada.
3. Per l'individuazione delle aree di cui alla lettera e) del precedente comma relative all'ambito del territorio comunale è competente la Giunta Comunale.

### **Art. 9 - Senso comunitario della morte**

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni..
2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

### **Art. 10 – Registri cimiteriali**

1. In ogni cimitero comunale deve essere predisposto apposito registro nel quale, in relazione ai defunti citati nella targa di cui all'articolo precedente, devono essere evidenziati:
  - a. i dati anagrafici del defunto cremato
  - b. i dati anagrafici e la residenza dell'eventuale affidatario, con descrizione del luogo dove verrà tenuta l'urna cineraria
  - c. l'eventuale luogo di dispersione delle ceneri
2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

### **Art. 11– Deposito provvisorio**

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

### **Art. 12– Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni regolamentari di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 130 del 30.3.2001 “la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da cinque milioni a venticinque milioni di lire (*da Euro 2.582,28 ad Euro 12.911,42*)